

NUOVO REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

ADOTTATO IN CONFORMITA' AL D.LGS. 50/2016

Approvato con determina n. 07 del 01/02/2017 dell'Amministratore Unico di «Salerno Mobilità S.p.A.»

in modifica e sostituzione del pregresso Regolamento approvato con determina n. 05 del 11/02/2014

Capitolo 1

Principi Fondanti

1. Premessa

1.1. La società «Salerno Mobilità S.p.A.» (di seguito, Società) è una società a totale capitale pubblico, partecipata interamente dal Comune di Salerno. La stessa, pertanto è assoggettata alla disciplina pubblicistica in materia di appalto lavori e di acquisto di forniture, beni e servizi, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Alla stregua della normativa di riferimento, la società si è dotata di Regolamento per le spese in economia ai sensi dell'art. 125 dell'allora vigente D.Lgs. 163/2006.

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche "Codice") che ha abrogato il precitato D.Lgs. 163/2006, e per buona parte, il relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010), appare necessario procedere all'adeguamento del succitato Regolamento Aziendale alla nuova normativa di riferimento.

- **1.2** Il precitato D.Lgs. 50/2016, dopo aver fissato, all'art. 35, le soglie economiche di rilevanza comunitaria per l'acquisto di beni e servizi, in ragione di euro 209.000,00, al successivo art. 36 disciplina le procedure di acquisto per i così detti contratti "sotto soglia".
- 1.3. Tanto preventivamente premesso, ritenuto sempre in via preliminare di circoscrivere, ai sensi del predetto art. 36 del Codice il presente Regolamento ai precitati acquisti "sotto soglia", si stabilisce che le acquisizioni di beni, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 209.000,00 e l'affidamento di lavori di importo non superiore ad euro 1.000.000,00 avviene:
- a) mediante amministrazione diretta;

Pagina 1 di 15





- b) mediante affidamento diretto:
- c) mediante procedura negoziata, secondo disciplinare di gara e capitolato d'oneri.

Il tutto, secondo quanto regolamentato negli articoli che seguono.

2. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in conformità al precitato art. 36 D.Lgs. 50/2016, alle relative Linee guida adottate dall'ANAC ed al successivo art. 63 del Codice, le procedure da seguire per le acquisizioni di beni, servizi e lavori, nonché i relativi contratti, contemperando i principi di trasparenza e concorrenzialità dell'azione amministrativa con quelli di semplificazione e snellimento delle procedure.

Per tutto quanto concerne l'acquisizione di beni e di servizi necessari, nonché la realizzazione dei lavori che rientrano nei predetti valori economici, la presente disciplina integra le norme prescritte dal Codice.

3. Principi Generali

Le acquisizioni disciplinate dal presente Regolamento sono ammesse per i negozi di valore economico inferiore agli importi espressamente fissati dal legislatore all'art. 35 del Codice con la determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria.

Il valore economico delle acquisizioni viene desunto dall'importo totale pagabile per la prestazione richiesta, al netto dell'IVA, così come stimato sulla base di attività analoghe già effettuate o di informali indagini economiche di mercato o di listini/elenchi prezzi. Nel calcolo si tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto (art. 35 comma 4 del Codice).

Nessun intervento di importo superiore ai limiti previsti dal Codice e che possa considerarsi unitario, potrà essere frazionato artificiosamente, al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi al ricorso a procedure di evidenza pubblica secondo le modalità definite dal Codice.

Il ricorso alle procedure semplificate per l'individuazione del contraente è utilizzabile solo in riferimento alle fattispecie individuate negli articoli successivi e con le modalità ed i limiti ivi stabiliti.

La verifica della congruità dell'impegno di spesa in economia viene effettuata dal RUP specificamente individuato, nel rispetto dei limiti definiti nel presente Regolamento, e/o della specifica indicazione prevista dalla determina di indizione della procedura di acquisto.

Nell'adozione degli atti concernenti le spese secondo procedura semplificata, si debbono, comunque, salvaguardare ed osservare i seguenti principi dettati dall'art. 30 del Codice:

Pagina 2 di 15



- economicità, in ragione dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione, per il perseguimento del miglior rapporto possibile fra qualità-prezzo dei lavori, dei beni o servizi;
- efficacia, in ragione della verifica di congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- Tempestività, in ragione dell'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente:
- correttezza, in ragione del rispetto dei principi di buona fede, lealtà, dovere di informazione;
- *libera concorrenza*, in ragione dell'effettiva contendibilità da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- non discriminazione e parità di trattamento, nei confronti degli operatori, potenziali contraenti;
- adeguata trasparenza e pubblicità nelle procedure formali o informali.
- *proporzionalità*, in ragione dell'adeguatezza e della idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;

Capitolo 2

Modalità di affidamento

4. Tipologie degli affidamenti

Come previsto al punto 1.3 della premessa, le modalità di affidamento disciplinate dal presente Regolamento sono:

4.1 Amministrazione diretta

Le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della staziona appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Il limite di importo massimo per tale tipologia di approvvigionamento è di euro 40.000,00 oltre iva.

Pagina 3 di 15



4.2. Affidamento diretto

Per l'appalto dei lavori e per l'acquisto di forniture, di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00, si può procedere, anche ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera "a", con affidamento diretto, come meglio disciplinato all'articolo 5 che segue.

4.3 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

- **4.3.a**) Per l'acquisizione dei beni, e dei servizi di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 209.000,00; nonché per l'affidamento di appalto di lavori di importo superiore ed auro 40.000,00, ed inferiore ad euro 150.000,00 è esperibile procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ma con preventiva consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- **4.3.b)** Per l'affidamento di appalto di lavori di **manutenzione ordinaria** di importo superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 è esperibile procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ma con preventiva consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
- **4.3.c.)** Per l'affidamento di appalto di lavori di **manutenzione straordinaria**, e comunque per tutte le tipologie di lavori non appartenenti alla manutenzione ordinaria, di importo superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00 è esperibile procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ma con preventiva consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.

Il tutto, secondo la specifica disciplina procedurale disciplinata dall'art. 6, che segue.

Come innanzi anticipato, all'art. 3 del presente Regolamento, le procedure in argomento sono informate, ai sensi dell'art. 36 del Codice e delle relative Linee guida adottate dall'ANAC, innanzi citate, al rispetto dei seguenti principi:

- di economicità, in ragione dell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione:
- di efficacia, in ragione della congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo;
- di tempestività al fine di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente, in assenza di obiettive ragioni;
- di correttezza, in ragione dell'osservanza di una condotta leale ed improntata a buona fede;
- di libera concorrenza in ragione dell'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati, ferme le procedure previste nel presente Regolamento;
- di non discriminazione e di parità di trattamento, secondo una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti;
- di proporzionalità, in ragione dell'adeguatezza e dell'idoneità dell'azione rispetto alle finalità ed all'importo dell'affidamento;

Pagina 4 di 15





 nonché, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, fatti salvi i casi di oggettiva specialità del bene/servizio da acquisire o del lavoro da effettuare, in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato, al principio di rotazione.

Capitolo 3

Strumenti Operativi

5. Gli operatori economici

5.1. – Albo Fornitori

La Società sarà dotata di Albo Fornitori, giusta relativa determina di istituzione n.6 del 01.02.17 e giusta successiva determina di costituzione, con permanente possibilità di iscrizione da parte degli operatori economici operanti nelle categorie merceologiche e nei settori contemplati, purché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Da detto Albo, il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici da consultare per le procedure di cui al presente Regolamento, osservando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

L'iscrizione all'Albo non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, cui possono essere interessate anche le società/operatori semplicemente iscritti al MEPA.

5.2. Indagini di mercato

Nelle more della costituzione dell'Albo Fornitori di cui all'articolo che precede, e comunque in caso di insussistenza della categoria merceologica di interesse nell'ambito del predetto Albo, gli operatori da invitare alla procedura saranno scelti secondo indagini di mercato, che vengono svolte ai sensi delle Linee guida n. 4 del 26.10.2016 adottate dall'ANAC in tema di "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" mediante pubblicazione sul profilo committente - nella Sezione "Amministrazione trasparente", nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" e nella Sezione generale "Gare e appalti", di un avviso che indichi: il valore dell'iniziativa; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; le capacità tecniche e professionali richieste; il numero minimo ed

Pagina 5 di 15



eventualmente il numero massimo degli operatori che saranno invitati; i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di contatto con la Stazione appaltante.

Ai sensi delle precitate Linee guida dell'Anac, la fase dell'indagine di mercato, promossa, secondo le modalità procedurali innanzi indicate, dal Responsabile Unico del Procedimento, è preordinata a conoscere l'assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche. L'indagine di mercato serve a verificare l'esistenza sul mercato di imprese potenziali contraenti ed interessate ad effettuare la prestazione richiesta.

Essa viene svolta previa pubblicazione sul sito internet della Società di un avviso nel quale vengono individuati:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- il termine entro cui richiedere di essere invitati (il termine di scadenza viene determinato dal Responsabile del Procedimento in base alla prestazione richiesta e varia da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 30 giorni);
- la richiesta di indicare i recapiti (fax/indirizzo/P.E.C., etc.) ai quali ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva.

Vengono ammessi alla successiva fase della consultazione solo gli operatori economici in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che abbiano presentato l'istanza entro il termine previsto dall'avviso. Le istanze di partecipazione vengono esaminate, in seduta riservata, da una apposita Commissione di valutazione, composta da dipendenti della Società con esperienza e conoscenza adeguate, e se del caso, anche mediante ausilio di consulenti esterni;

I nominativi degli operatori ammessi alla selezione vengono pubblicati sul sito istituzionale della Società, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti interessati. Esclusivamente ai soggetti non ammessi verrà inviata, ai contatti dagli stessi dichiarati in sede di richiesta di partecipazione, la comunicazione con la motivazione della non ammissione.

Qualora, entro il termine previsto, nessun operatore economico abbia richiesto di essere invitato ovvero per ragioni di urgenza, debitamente motivata, e non ascrivibili alla Salerno Mobilità, non si abbia il tempo di dare luogo alla pubblicazione dell'avviso e di attenderne la scadenza del termine prescritto, il





Responsabile del Procedimento può individuare i soggetti da consultare attraverso una informale indagine di mercato per via telefonica e/o telematica.

L'indagine di mercato può essere effettuata anche attraverso il ricorso al MEPA, secondo le relative procedure.

5.3. Mercato Elettronico (MEPA)

Il RUP, in alternativa alle procedure ordinarie di scelta del contraente, come appresso specificate, e salvo gli obblighi connessi alle centrali di committenza di cui al paragrafo che segue, ha facoltà di accesso al Mercato Elettronico, se del caso, anche in via comparativa rispetto alle risultanze delle predette procedure ordinarie.

5.4 Centrali di Committenza

Relativamente alle procedure di cui alle tipologie previste dall'art. 4.3.a) e dall'art. 4.3.b) del presente Regolamento, l'art. 37, comma 2, del Codice subordina il procedimento "ordinario" di scelta del contraente, al preventivo utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza, qualificate secondo la normativa vigente su base regionale - e dunque per la Regione Campania, SORESA - ed all'accertata indisponibilità di tali strumenti, anche in relazione alle singole categorie merceologiche.

Capitolo 4

Selezione dell'operatore

6. Affidamento diretto

6.1. Affidamento diretto senza comparazione di preventivi

Il Responsabile Unico del Procedimento, quando può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorre all'affidamento diretto ad un unico operatore (pur restando comunque fermo l'obbligo di richiederne preliminarmente il preventivo/offerta) per valutarne la convenienza e la congruità rispetto all'importo stimato dalla Stazione appaltante ed alle vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti.

Pagina **7** di **15**





Detto preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte integrante del rapporto contrattuale.

A seconda della tipologia e dei contenuti della prestazione richiesta, il RUP potrà ricorrere per l'affidamento diretto:

- ad operatore abituale, solo in caso di conclamata necessità e/o di conclamata impossibilità di procedere, secondo le ipotesi che seguono;
- ad operatore iscritto per la categoria corrispondente nell'Albo dei Fornitori (secondo il principio della rotazione);
- ad operatore reperito sul MEPA, seguendo le relative procedure (Rdo ovvero OD);

L'affidamento diretto secondo il presente paragrafo è sempre consentito, anche in assenza di specifica motivazione dell'A.U. nella relativa determina d'acquisito, per gli acquisiti di importo inferiore ad euro 4.000,00. In tale ipotesi, la prescritta motivazione rafforzata in ordine alla individuazione specifica dell'operatore economico prescelto, sarà effettuata dal RUP.

6.2. Affidamento diretto previa comparazione di (almeno) tre preventivi

Il Responsabile Unico del Procedimento, per gli acquisti di importo superiore ad euro 4.000,00, e fino all'importo di euro 40.000,00, procede all'acquisto previa comparazione di almeno tre preventivi di spesa, avendo cura di individuare quello più vantaggioso per la Società, se del caso, anche mediante il ricorso a criteri concorrenti al solo prezzo più basso (es. tempi di consegna, eventuale manutenzione, garanzie pluriennali).

Tanto non determina l'applicazione alla procedura di affidamento diretto delle formalità previste per la procedura negoziata, di cui al paragrafo che segue.

6.3. Affidamento diretto " sopra soglia"

Si può ricorrere all'affidamento diretto anche indipendentemente dal valore della acquisizione nei casi regolamentati dall'art. 63 del Codice. Ricorrendo le relative ipotesi normative, il RUP procede, in relazione alla tipologia delle fornitura dei beni e servizi oggetto di acquisizione, ed in relazione alle singole ipotesi declinate dalla norma sopra citata, ove possibile previa acquisizione di tre preventivi di spesa.

La formalizzazione dell'acquisizione di **beni e servizi** di importo inferiore ad euro 40.000,00 può avvenire, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice mediante:

- a) scrittura privata contrattuale quando la fornitura è ad esecuzione periodica o continuativa;
- b) ordinativo (effettuato anche tramite OD sul MEPA se l'operatore è reperito con tale strumento) , quando la fornitura è ad esecuzione immediata.

Pagina 8 di 15



La formalizzazione dell'affidamento di lavori può avvenire mediante:

- a) accettazione del preventivo;
- b) lettera di conferimento;
- c) scrittura privata contrattuale.

In ogni caso, indipendentemente dalle modalità di formalizzazione, gli atti di acquisizione di beni, servizi e lavori, devono contenere le apposite clausole di tracciabilità previste dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

7. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando

Il Responsabile Unico del Procedimento procede, come segue:

7.1) Fornitura di beni e servizi di importo ricompreso fra euro 40.000,00 ed euro 209.000,00:

- preventiva verifica di insussistenza di alcuna Convenzione Consip utilizzabile;
- preventiva acquisizione dell'accertata indisponibilità presso gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (SORESA) anche in relazione alle singole categorie merceologiche;
- invio lettera di invito, con predisposizione di disciplinare e capitolato d'oneri ad almeno cinque operatori
 economici. IL RUP, in assenza di specifica previsione da parte dell'Amministratore Unico, sceglierà il
 numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del valore del contratto, da valutare sulla base di
 parametri non solo economici
- espletamento della procedura di selezione secondo la disciplina di gara;
- proposta di aggiudica a firma del RUP all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di Aggiudica a firma dell'Amministratore Unico.

La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

7.2) Appalto lavori di importo superiore ad euro 40.000,00 ed inferiore ad euro 150.000,00, ed inferiore ad euro 1.000.000,00:

- invio lettera di invito, con disciplinare e capitolato d'oneri ad almeno cinque operatori economici. Il RUP, in assenza di specifica previsione da parte dell'Amministratore Unico, fermo il numero minimo innanzi indicato, sceglierà il numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici;
- · espletamento della procedura di selezione secondo la disciplina di gara;
- proposta di Aggiudica a firma del RUP all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di Aggiudica a firma dell'Amministratore Unico.

Pagina 9 di 15



La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

7.3) Appalto lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00:

- preventiva acquisizione dell'accertata indisponibilità presso gli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (SORESA) anche in relazione alla determinate categorie di lavori di manutenzione ordinaria;
- invio lettera di invito, con predisposizione di disciplinare e capitolato d'oneri, ad almeno dieci operatori
 economici. Il RUP, in assenza di specifica previsione da parte dell'Amministratore Unico, fermo il
 numero minimo innanzi indicato, sceglierà il numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del
 valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici;
- espletamento della procedura di selezione secondo la disciplina di gara;
- proposta di aggiudica a firma del RUP all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di Aggiudica a firma dell'Amministratore Unico.

La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

7.4) Appalto lavori di manutenzione straordinaria, e comunque per tutte le tipologie di lavori non appartenenti alla manutenzione ordinaria di importo superiore ad euro 150.000,00 ed inferiore ad euro 1.000.000,00:

- invio lettera di invito, con predisposizione di disciplinare e capitolato d'oneri, ad almeno dieci operatori
 economici. Il RUP, in assenza di specifica previsione da parte dell'Amministratore Unico, fermo il
 numero minimo innanzi indicato, sceglierà il numero effettivo degli operatori da invitare in ragione del
 valore del contratto, da valutare sulla base di parametri non solo economici;
- espletamento della procedura di selezione secondo la disciplina di gara;
- proposta di aggiudica a firma del RUP all'esito dell'espletamento della procedura;
- determina di aggiudica a firma dell'Amministratore Unico.

La scansione della tempistica degli atti che precedono e la valutazione dei profili sostanziali degli stessi sono regolamentati dall'art. 32 del Codice.

8. Norme comuni relative alle procedure negoziate di cui al paragrafo che precede

8.1. Lettera d'invito

La lettera d'invito, che deve avere almeno il contenuto minimo previsto nell'allegato *format*, viene inviata ai soggetti individuati secondo quanto precisato ai paragrafi precedenti.

Pagina 10 di 15



Essa viene sottoscritta dal Responsabile del Procedimento ed è inviata, a mezzo pec o a mezzo racc. a/r, esclusivamente ai punti di contatto appositamente indicati dagli operatori in sede di domanda di iscrizione all'Albo o in sede di adesione all'indagine di mercato, ove espletata.

Il termine fissato per la presentazione dell'offerta va da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni dal ricevimento della lettera, a seconda del valore, della complessità e dei contenuti della prestazione richiesta. Nella lettera di invito può essere inserita la clausola per cui la richiesta di preventivo-offerta non impegna le società richiedenti ovvero la società si riserva di affidare anche in presenza di una sola offerta valida.

8.2. Valutazione delle offerte - criteri di aggiudica

Le offerte devono pervenire in plico chiuso, nel termine e con le modalità, formali e sostanziali, prescritti dalla lettera invito.

Ove sia stato prescelto il **criterio del prezzo più basso**, le operazioni di valutazione delle offerte si svolgono e si esauriscono - salvo ipotesi di anomalie per le quali si procede ai sensi dell'art. 97 del Codice - nella seduta pubblica indetta già con la lettera invito, nella quale viene effettuata l'apertura dei plichi ammessi, si verifica la completezza e la conformità della documentazione prescritta e risulterà aggiudicatario l'operatore economico che abbia offerto il prezzo più conveniente.

Le operazioni saranno effettuate dal medesimo RUP, salvo espressa previsione di commissione di gara, come da relativa determina dell'A.U..

Il RUP, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, ed individuato il minor prezzo – previa valutazione – se del caso – di offerte anomale, e previo espletamento della relativa sub procedura dettata dall'art. 97 del Codice, formula proposta di aggiudica da produrre all'A.U..

L'amministratore Unico, se concorde, procederà all'aggiudica della procedura (la cui efficacia è subordinata alle condizioni di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, salvo le deroghe di cui al successivo comma 8) conferendo mandato al RUP di addivenire alla formalizzazione degli atti contrattuali.

Ove sia stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con valutazione di offerte tecniche, alla fase pubblica della valutazione della documentazione prodotta seguono successive sedute riservate, nelle quali vengono esaminate e valutate le offerte tecniche elaborate dagli operatori ammessi a detta fase. All'esito della verifica, viene comunicato ai concorrenti, via fax, P.E.C. ovvero raccomandata A.R., la ammissione/esclusione conseguente all'esame dell'offerta tecnica, nonché la data della nuova seduta pubblica in cui, assegnati i punteggi relativi al prezzo ed all'offerta tecnica, si procede alla individuazione della migliore offerta secondo valutazione che comprenda oltre il prezzo, gli altri elementi che a tal fine siano stati espressamente indicati nella lettera di invito. Successivamente, il RUP, preso atto delle



determinazioni della commissione formalizzerà all'A.U. proposta di aggiudica. L'amministratore Unico, se concorde, procederà all'aggiudica della procedura (la cui efficacia è subordinata alle condizioni di cui all'art. 32, comma 7, del Codice, salvo le deroghe di cui al successivo comma 8) conferendo mandato al RUP di addivenire alla formalizzazione degli atti contrattuali.

Si precisa che in caso di procedura secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le operazioni di gara sono effettuate da una Commissione, da nominarsi al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In ordine alla nomina della Commissione, si rinvia all'art. 77 del Codice.

Pertanto, per ciascuna gara, con scelta del contraente secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il presente Regolamento sarà integrato dalle singole determinazioni dell'A.U..

E' facoltà dell'A.U. nominare una commissione anche in caso di procedura secondo il sistema del minor prezzo.

8.3. Offerte anomale e verifica della congruità del prezzo

Si rimanda all'art. 97 del Codice, ed alle relative procedure, in relazione alla tipologia del sistema di aggiudica prescelto.

8.4. . Stipula del contratto

In ordine al perfezionamento della procedura di aggiudica ed alla formalizzazione della volontà contrattuale, si rimanda all'art. 32 del Codice, commi da 8 a 13.

Per espressa previsione del comma 9, lettera "b", della norma predetta, gli affidamenti effettuati ai sensi del presente Regolamento, in quanto "sotto soglia" non sono assoggettati al termine dilatorio dei 35 giorni dall'invio del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 32 Codice, riguardando procedure negoziate, il contratto sarà stipulato con scrittura privata, e conterrà le clausole minime di cui al *format* allegato.

In ogni caso, il contratto dovrà contenere le apposite clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, previste dalla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Contestualmente alla comunicazione di aggiudica, viene pubblicato sul sito della Società (www.salernomobilita.it) l'esito dell'affidamento.

8.5. Contratto a consumo

Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo non superiore, di regola, all'anno finanziario, possono richiedersi, a non meno di cinque operatori, preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e procedere, fino all'esaurimento dell'importo massimo stabilito e man mano che il

Pagina **12** di **15**





fabbisogno si verifichi, a singole ordinazioni all'operatore che ha formulato l'offerta più bassa o più conveniente.

Il contratto si intende esaurito al termine dell'arco di tempo stabilito per l'esecuzione dello stesso, indipendentemente dal valore raggiunto e le singole ordinazioni verranno di volta in volta liquidate, previa verifica della regolarità e conformità della prestazione.

Il rappresentante legale della società contraente, su specifica richiesta motivata del RUP e salvo che sia diversamente stabilito dal contratto, può prorogare la scadenza del contratto stesso per un periodo massimo di un quinto della durata iniziale e, comunque, per un importo non superiore ad un quinto del valore raggiunto dal contratto, alla scadenza naturale, e comunque di importo inferiore ad euro 209.000,00.

8.6. Garanzie

A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 e ad esecuzione periodica o continuativa, viene richiesta al contraente una garanzia secondo le condizioni ed i termini di cui all'art. 103 del Codice degli Appalti.

Resta salva la facoltà di richiedere tale garanzia anche per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 (affidamento diretto), laddove la natura o le caratteristiche del contratto rendano opportuna la costituzione della medesima.

9. Incarichi Professionali

L'affidamento degli incarichi professionali è così regolamentato.

Quanto agli incarichi relativi:

- ai servizi di arbitrato e conciliazione, di cui all'art. 17 del Codice, comma 1, lettera "c";
- agli incarichi relativi ad uno qualsiasi dei servizi legali declinati al precitato art. 17, comma 1, del Codice, lettera "d", punti 1.1), 1.2); 2); 3); 4); 5);
- alle consulenze per servizi finanziari di cui alle lettere e) ed f) del predetto art. 17, comma 1, del Codice; per tali tipologie di incarichi, in quanto rientranti nel precitato art. 17 del Codice, che regolamenta i cosiddetti "contratti esclusi" dall'assoggettamento al Codice medesimo, gli stessi possono essere conferiti, nei limiti dell'importo di euro 40.000,00, anche senza comparazione di preventivi. Tanto, anche alla luce della natura tipicamente fiduciaria degli incarichi in parola.

Salvo deroghe adeguatamente giustificate dalla specificità e/o complessità dell'incarico, ovvero da ulteriori e diverse motivazioni, detti incarichi professionali saranno conferiti mediante il criterio della rotazione, attingendo i nominativi dei professionisti dall'albo aziendale degli operatori economici – sezione consulenze professionali.

Pagina 13 di 15







Quanto agli incarichi per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, si rinvia all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016.

Per tutte le rimanenti tipologie di incarichi professionali e/o consulenziali di importo superiore ad euro 40.000,00, ed inferiore ad euro 209.000,00, si procederà mediante procedura negoziata comparativa con acquisizione di almeno cinque preventivi, previo espletamento di indagini di mercato, ovvero previa consultazione del precitato albo degli operatori economici - sezione consulenze professionali;

10. Competenze

Sino all'istituzione dell'Ufficio Gare e appalti, con la determina di indizione della procedura d'acquisto, l'A.U. indicherà il RUP competente.

Per acquisti di importo inferiore ad euro 4.000,00 è consentita la nomina unica del RUP anche per più procedure. Per tali procedure si individua quale Rup permanente il Direttore Tecnico della soceità. Si dà atto che con determina n. 33 dell'1.6.2016, l'Amministratore Unico - in ragione di forniture di beni e servizi annuali nei settori merceologici interessati all'attività dell'ufficio tecnico aziendale, per la manutenzione ed organizzazione dei servizi relativi agli impianti automatizzati attinenti ai parcheggi, agli ascensori, alle scale mobili ed agli impianti di risalita pubblici in gestione, alla sicurezza delle attività produttive – ha disposto la nomina permanente quale RUP il Direttore Tecnico e Direttore di Esercizio della Società. Detta nomina viene recepita, e ribadita nel presente Regolamento, con le precisazioni che seguono, come da determina predetta:

- che i relativi affidamenti dovranno avere durata di un anno, salvo deroghe debitamente autorizzate dall'Amministratore Unico, e comunque entro i limiti di valore di euro 40.000,00;
- che per la scelta del contraente, Il Direttore Tecnico procederà alla preventiva comparazione prezzi mediante l'acquisizione di almeno tre preventivi, da rapportare ad un prezzo base, ovvero mediante acquisizione di almeno tre preventivi "liberi", ovvero, ancora mediante trattativa privata tra due o più operatori, con relativo verbale esplicativo della stessa. In caso di utilizzo del prezzo base per la comparazione dei preventivi, lo stesso sarà individuato sulla scorta del costo contrattuale dell'ultima pregressa fornitura della categoria merceologica oggetto d'acquisto;
- che il Direttore Tecnico curerà anche la formalizzazione del rapporto contrattuale mediante invio d'ordine, conseguente all'affidamento, ed avendo cura di acquisire l'espressa accettazione del contraente;



11. Economato

Sono fatti salvi gli acquisti effettuati sulla base del Regolamento Economale approvato con determina n°42/14, entro i limiti di € 999,00.

12. Rinvio alla normativa vigente (Codice Appalti, normativa Consip e Mepa)

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge vigenti ed in particolare quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, nonché dalle predette Linee guida n. 4 del 26.10.2016 adottate dall'ANAC in tema di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando che non ne sussiste l'obbligo − salvo quanto previsto in tema di preventiva ricerca presso la Centrale di Committenza di cui all'art. 37 del Codice, e di cui all'art. 7 del presente Regolamento − la Società può decidere di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 40.000,00 e comunque inferiori alla soglia comunitaria ed ha l'obbligo di usufruire delle Convenzioni Consip, per le soglie previste dalla normativa in essere, laddove non rinvenga offerte maggiormente convenienti sul mercato.

Capitolo 5

Entrata in vigore del Regolamento

13. Pubblicazione

Il presente Regolamento, approvato con determina dell'Amministratore n. 07 del 01.02.17 è pubblicato sul Profilo committente (sito web aziendale) della «Salerno Mobilità S.p.A.» ed entra in vigore a partire dal 06.02.17.

Pagina 15 di 15